



5

Sentenza n° 558/20
Deposita il 27 MAR 2020
Registra n° 274/20
Conservato n° 9566/20

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice di Pace Marcella Pellegrino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n.2423 anno 2019 iscritto il 06.05.19

T R A

[redacted] Gianfranco, [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telesse, elettrivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica 60

ATTORE

E

[redacted] S.p.A., in persona del legale rapp. p.t.,
[redacted]

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somma

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art 132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009.

Si ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

Ancora preliminarmente, viene respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta [REDACTED] [REDACTED] in quanto, sebbene il contratto sia stato concluso tramite intermediari, la titolarità del credito rimane esclusivamente in capo al soggetto erogante [REDACTED], ai sensi dell'art. 1388 c.c. che stabilisce: "il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitigli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato".

Il sig. [REDACTED] Gianfranco, a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n.515374, stipulato in data 30.06.2014, con la società [REDACTED], ha chiesto la restituzione della complessiva somma di €2100,18, quale saldo per la parte non maturata delle commissioni bancarie, in quanto l'istituto finanziario convenuto non vi aveva provveduto spontaneamente.

Ebbene, questo giudicante, uniformandosi alle indicazioni dell'ABF, condivide

quanto riportato nella decisione n.776/12 del Collegio di Milano. Invero, come si evince dalla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, poiché «l'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento (.)» ne consegue che «l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata». Tale comunicazione ha valenza interpretativa in quanto spiega il precetto contenuto nel D.M. dell'8 luglio 1992, il quale – a propria volta – esplicita la disposizione contenuta nell'art. 125, secondo comma, TUB nel testo vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni «senza penalità e senza possibilità di patto contrario», con diritto «a un'equa riduzione del costo complessivo del credito» (da determinarsi secondo le modalità che - in mancanza della delibera CICR cui il Legislatore aveva fatto rinvio ed in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161 c. 5 dello stesso decreto - continuavano ad essere quelle stabilite dal DM 08/07/1992, che limitava il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento ai costi maturati fino alla data di estinzione). A riprova si osserva come l'art. 125 sexies, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 è «una disposizione sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente», la cui inderogabilità è stata già sottolineata in più occasioni dall'ABF (Collegio di Napoli, decisioni n. 2001/2011 e 2142/11), e pertanto «rappresenta una guida per l'interprete nella determinazione della "equa riduzione" della quale parlava il precedente art. 125 TUB» (Collegio di Milano, decisioni n. 2204/11, n. 2205/11, 2290/11).

Chiarito il contesto normativo di riferimento, ne deriva in primo luogo che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13).

Nel caso che ci occupa, si evidenzia l'assoluta opacità del contratto di finanziamento stipulato dall'istante, non avendo parte convenuta precisato in sede contrattuale le relative voci e la natura *up-front* e/o *recurring* delle stesse. Ne consegue che, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, la quantificazione degli importi da retrocedere al consumatore va operata utilizzando un criterio proporzionale alla durata residua del finanziamento, tale per cui la somma complessiva delle voci di costo composte dal cliente in via anticipata va suddivisa per il numero totale delle rate e poi moltiplicata per il numero delle rate rimanenti. Non tutte le componenti economiche sono però suscettibili di rimborso, ma soltanto quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. Pertanto, per la determinazione concreta degli importi da retrocedere, si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente (commissioni c.d. *up-front*), e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata (commissioni c.d. *recurring*): soltanto queste ultime vanno restituite al cliente, in proporzione alla vita residua del finanziamento. In assenza – sempre secondo il consolidato orientamento ABF – di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna voce di costo deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n.n. 2064/13; 1679/13; 1672/13; 4076/12, Collegio di Napoli, decisione n. 359/11).

La palese non trasparenza del contratto in questione e la commistione tra componenti *up-front* e *recurring* determinano, pertanto, la conseguenziale ripetibilità degli importi richiesti in base al criterio *pro rata temporis*.

La società convenuta ha illegittimamente ritenuto sussistere la non rimborsabilità dei costi del finanziamento, escludendo pertanto il diritto del consumatore al rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito della parte non goduta delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo. Alla luce delle considerazioni suesposte, questo giudicante ritiene, pertanto, di riconoscere il diritto dell'attore alla ripetizione *pro rata temporis* delle commissioni richieste pari ad €2100,18.

Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Marcella Pellegrino, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €2100,18;
- 5) Condanna la convenuta soccombente al rimborso delle spese di lite dell'attore che si liquidano in €125,00 per esborsi, €200,00 per la fase di studio, €150,00 per la fase introduttiva, €100,00 per la fase di trattazione/istruzione ed €250,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c.

Nocera Inferiore, 05.11.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 MAR, 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cira C. C. C.

Il Giudice di Pace
Marcella Pellegrino